



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA ROMAGNA  
FORLÌ-CESENA E RIMINI

OGGETTO: MODALITA' OPERATIVE CONCERNENTI LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI NON PIU' OPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.L. 76/2020

#### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Richiamata la delibera di Giunta n. 7 del 28.01.2021, con la quale il dott. Roberto Albonetti è stato nominato Conservatore del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
- Richiamato l'art. 8 della legge n. 580 del 29.12.1993, relativo all'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di commercio;
- Visto il DL 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e in particolare l'art. 40, relativo alla semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'albo degli enti cooperativi, che ha modificato parte della procedura di cancellazione d'ufficio prevedendo che il provvedimento conclusivo sia disposto con determinazione del Conservatore;
- Rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di soggetti non più operativi;
- Considerata la determinazione del Conservatore n. 296 del 28/07/2022 con la quale, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità operative suddette;
- Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;
- Visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020 che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, ha disposto che "è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";
- Visti i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 40 citato, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società non più operative;
- Considerato che il comma 3 dell'art. 40 prevede che il conservatore iscriva d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle Imprese;
- Considerato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40, il procedimento viene avviato con la comunicazione dell'iscrizione, agli amministratori delle società interessate, della determinazione di scioglimento d'ufficio, adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi del suddetto comma 3;
- Tenuto conto che, a seguito dell'avvio del procedimento, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge e che solo in questo caso il conservatore iscrive nel Registro delle Imprese la determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento;
- Atteso che, decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificate altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro Imprese;
- Visto il comma 6 dell'art. 40 che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;
- Considerato che è necessario trovare mezzi idonei per portare a conoscenza delle società interessate l'avvio delle procedure di cancellazione contemperando l'esigenza di conoscibilità delle imprese con la



razionalizzazione dei costi per l'amministrazione evitando sprechi inutili di spesa e tempo e che la maggioranza delle società interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, obbligo avvalorato dalle disposizioni dell'art. 37 del D.L. 76/2020 e, anche nel caso di avvenuta comunicazione, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata risulta sovente revocato e inesistente;

- Rilevato che il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale” agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione, si ritiene opportuno procedere per le società individuate, in caso di Pec attiva, all'invio della comunicazione utilizzando la casella di Posta Elettronica Certificata;
- Ritenuto che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenuto e di razionalizzazione, occorre anche evidenziare il fatto che spesso la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori, pubblicato nella visura;
- Ritenuto per tutti questi motivi, che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- Premesso quanto sopra e visto l'art. 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii il quale recita che “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;
- Ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di avvio di cancellazione destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;
- Considerato che la modalità sopra indicata consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni nel Registro delle Imprese, a beneficio dell'intero sistema di pubblicità d'impresa, oltre ad un rilevante contenimento dei costi;
- Considerato che l'impossibilità di provvedere alle notificazioni tramite Pec alle società che ne sono sprovviste deriva da cause imputabili all'inadempimento da parte delle società stesse, obbligate alla comunicazione dell'iscrizione nonché aggiornamento, variazione o correzione dell'indirizzo Pec;
- Considerato l'elevato numero di società per le quali poter procedere con l'esigenza di contenimento dei costi e di semplificazione amministrativa e l'elevata probabilità che, stante la vetustà di alcune posizioni iscritte nel Registro delle Imprese e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo, la comunicazione tradizionale non sortirebbe comunque gli effetti di legge;
- Vista la direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 che, in relazione alle modalità da adottare per le comunicazioni nelle procedure di cancellazione massive dal Registro delle Imprese, stabilisce che, per tutti i soggetti privi di valido indirizzo Pec, la comunicazione di qualsiasi atto relativo alla procedura avvenga esclusivamente mediante affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio per un congruo periodo di tempo e che tale modalità sostituisce la spedizione della raccomandata A/R;
- Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione del procedimento per un congruo periodo di tempo da quantificarsi in 60 giorni (come previsto dall'art. 40 del D.L. 76/2020 e dalla Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021), consente di diffondere ampiamente la notizia del provvedimento assunto e costituisce una valida ed efficace modalità di



- comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., consentendo anche la presentazione di eventuali ricorsi al Giudice del Registro delle Imprese;
- Valutate, inoltre, opportune due misure aggiuntive finalizzate a dare la massima pubblicità alla comunicazione del procedimento e consistenti, da un lato, nell'annotazione nella posizione anagrafica al Registro Imprese dello scioglimento senza liquidazione finalizzato alla cancellazione ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.L. 76/2020, dall'altro nella pubblicazione permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio del provvedimento del Conservatore con la decisione dello scioglimento e l'elenco delle posizioni coinvolte;
  - Valutato dunque che il provvedimento finale possa essere emanato in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo" destinato ai soggetti indicati negli elenchi allegati e notificato mediante le modalità previste dall'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990, dalla già citata direttiva del Giudice del Registro competente e dal provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 296 del 28 luglio 2022;
  - Considerato peraltro che, una volta eseguita, la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese verrà comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione tramite pubblicazione all'Albo on line della Camera di Commercio della Romagna e inoltre tramite pec, laddove presente;
  - Tenuto conto che i dati verranno trattati nel rispetto del regolamento sulla privacy della Camera della Romagna pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
  - Tutto ciò premesso;

#### DETERMINA

- 1) di accertare con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese la causa di scioglimento, senza liquidazione, di cui al comma 3 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 convertito con la L. 120/2020;
- 2) di procedere entro otto giorni dalla sua adozione, alla pubblicazione della determinazione di accertamento d'ufficio delle cause di scioglimento, senza liquidazione, ex art. 40 D.L. 76/2020, unitamente all'elenco delle società coinvolte, nell'Albo camerale on line, per sessanta giorni e di comunicare il suddetto provvedimento alle società con indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) iscritto, valido ed attivo;
- 3) di annotare la suddetta procedura sulle posizioni delle società interessate anche servendosi dell'ausilio di Infocamere;
- 4) che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti dei soggetti di cui agli elenchi che - nelle more della notifica del provvedimento cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo - abbiano aggiornato la posizione anagrafica nel Registro Imprese provvedendo a richiedere la cancellazione con autonomo adempimento o a dimostrare la permanenza dell'attività;
- 5) di cancellare dal Registro delle Imprese con determinazione del Conservatore le società che non abbiano presentato, entro il termine di 60 giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, ovvero che non abbiano trasmesso le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;
- 6) di pubblicare la suddetta determinazione entro otto giorni dalla sua adozione all'Albo camerale per sessanta giorni e sul sito istituzionale in modo permanente;
- 7) di iscrivere, qualora gli amministratori presentino formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, la determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento, senza liquidazione, per le società interessate nel Registro delle Imprese e di pubblicare il predetto provvedimento nell'Albo camerale per quindici giorni e sul sito istituzionale;

#### ORDINA

Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, la sua pubblicazione nell'Albo camerale per quindici giorni, nonché, per la massima diffusione, la sua pubblicazione permanente nel sito istituzionale della Camera di commercio.



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA ROMAGNA  
FORLÌ-CESENA E RIMINI

IL CONSERVATORE  
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
dott. Roberto Albonetti  
*documento firmato digitalmente*